

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 19/11/2014

n. 24670

Classificazioni: ASSOCIAZIONI SINDACALI - Libertà e attività sindacale - - in genere

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | | | |
|-------------------|----------|---|------------------|---|
| Dott. MACIOCE | Luigi | - | Presidente | - |
| Dott. BRONZINI | Giuseppe | - | Consigliere | - |
| Dott. BALESTRIERI | Federico | - | Consigliere | - |
| Dott. DORONZO | Adriana | - | Consigliere | - |
| Dott. GHINOY | Paola | - | rel. Consigliere | - |

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19228/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso L'AREA LEGALE TERRITORIALE DI ROMA DI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa dall'avvocato URSINO ANNA MARIA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COBAS PT COORDINAMENTO DI BASE DEI DELEGATI P.T. ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE di Milano e Provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI ZEZZA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 350/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/05/2011 R.G.N. 369/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito l'Avvocato CLAVELLI ROSSANA per delega URSINO ANNA MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per: improcedibilità inammissibilità, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 350 del 2011 la Corte d'Appello di Milano rigettava l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato il decreto emesso ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, dichiarando l'antisindacalità del comportamento di Poste italiane s.p.a. consistito nell'aver dapprima affisso, la sera del 5 dicembre 2007, su ogni bacheca aziendale, vetrate interne e colonne dell'U.P. CPM di Peschiera Borromeo, una nota con cui si comunicava che l'azienda metteva a disposizione per l'assemblea del 6/12/2007 il locale presso la sala mensa, con la dicitura che ogni diversa partecipazione doveva intendersi non autorizzata e nell'aver successivamente trattenuto la retribuzione ai partecipanti all'assemblea stessa, che si era svolta nella zona antistante la cancellata d'ingresso e non nella sala mensa.

Poste italiane s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, articolando tre motivi, cui ha resistito con controricorso il Cobas P.T., coordinamento di base delegati p.t. aderente alla confederazione unitaria di base di Milano e Provincia. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come primo motivo di ricorso Poste italiane s.p.a. denuncia che la sentenza della Corte di Milano, nel rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata nei confronti dell'O.S. ricorrente, avrebbe violato o falsamente applicato la L. n. 300 del 1970, art. 28, per non aver valutato, tra gli indici attestanti il carattere della nazionalità del sindacato, la presenza o meno di un adeguato numero di aderenti in una parte o nell'intero territorio nazionale. Riferisce di avere debitamente articolato, su tale circostanza, istanze istruttorie, che immotivatamente non sarebbero state ammesse.

1.1. n motivo non è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte, che questo Collegio condivide, ha già avuto modo di precisare che, per l'accesso alla tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 28, il requisito determinante la legittimazione di organismi locali di sindacati non maggiormente rappresentativi sul piano nazionale è costituito dalla diffusione del sindacato sul territorio nazionale, da intendersi nel senso che basta lo svolgimento di effettiva azione sindacale, non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, restando quindi escluso che la stipulazione di un contratto collettivo nazionale costituisca, nonostante l'indubbia rilevanza sintomatica della rappresentatività che ne discende, l'unico elemento a tal fine significativo, ovvero che lo svolgimento di effettiva attività sindacale possa essere ravvisato solo nella stipulazione di un contratto collettivo esteso all'intero ambito nazionale, trattandosi di affermazione che si pone in contrasto, nella sua assolutezza, con il suddetto principio, incentrato sull'effettività dello svolgimento dell'attività sindacale e sulla sua diffusione, a carattere contenutistico e non meramente formale, su gran parte del territorio nazionale (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 16637/2014, 62061/2012, 13240/2009).

1.2. Stante, appunto, il necessario carattere contenutistico della nazionalità, sono state quindi ritenute non coerenti con il ricordato orientamento le pronunce di merito che, per ritenere la sussistenza della legittimazione alla tutela L. n. 300 del 1970, ex art. 28, avevano dato rilievo solo alla circostanza che il carattere nazionale del sindacato fosse affermato nello statuto del sindacato stesso (cfr. Cass. n. 5209/2010), ovvero che si erano basate esclusivamente sul dato di fatto attinente alla mera dimensione territoriale dell'organizzazione sindacale, arrestandosi ad un mero "rilievo topografico", rappresentativo solo di "un prefigurato obiettivo o di un'autoqualificazione del sindacato" (cfr. Cass. n. 1307/2006).

1.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non si è basata solo su un mero riscontro territoriale della diffusione del Cobas ovvero sulle relative previsioni statutarie, ma ha dato rilievo alle circostanze fattuali relative alla diffusione dell'attività effettivamente svolta sul territorio nazionale risultanti dalla documentazione versata in atti, in linea quindi con i principi della ricordata giurisprudenza di legittimità.

1.4. Considerato che la verifica del requisito della rappresentatività (ai fini de quibus) costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è, pertanto, incensurabile, in sede - di legittimità, ove sufficientemente motivato (cfr. ex plurimis, Cass. n. 15262/2002 e 16637/2014), deve riconoscersi l'inammissibilità del profilo di doglianza relativo all'asserita inidoneità allo scopo della circostanze fattuali valorizzate dalla Corte territoriale, risolvendosi la censura nella richiesta, inammissibile in questa sede, di un riesame diretto di elementi di giudizio già vagliati dal giudice del merito.

1.5. Deve poi rilevarsi che la valutazione della Corte viene contestata sulla base del contenuto delle deduzioni istruttorie che sarebbero state formulate in primo e secondo grado (pg. 19), deduzioni che tuttavia non vengono in alcun modo specificate nè trascritte, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso che risulta ora tradotto nelle puntuali e definitive disposizioni contenute nell'art. 366 c.o.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, e che impone di indicare nel ricorso medesimo il contenuto rilevante del documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli

atti processuali: ciò allo scopo di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato, senza compiere generali verifiche degli atti (v. Cass. Sez. L, n. 17168 del 2012, Sez. 6 - 3, Ord. n. 1391 del 23/01/2014, Sez. L, n. 3224 del 12/02/2014).

2. Come secondo motivo Poste italiane s.p.a. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello aderendo alla tesi cosiddetta "oggettiva" che ha affermato la irrilevanza dell'elemento psicologico per la concretizzazione della condotta antisindacale. Fa presente che nel caso la disponibilità allo svolgimento dell'assemblea nel locale mensa era strumentale all'esigenza di tutelare l'incolumità dei lavoratori, sia che partecipassero o meno all'assemblea, e per tutelare l'interesse aziendale diretto a salvaguardare la sicurezza degli impianti e la possibilità di continuare l'attività lavorativa da parte di coloro che non partecipavano all'assemblea.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto è inconferente per confutare la ratio decidendi adottata dalla Corte d'appello, che ha rilevato che sarebbe stato onere dell'appellante fornire la prova che la scelta del luogo operata dal sindacato fosse stata concretamente di ostacolo all'attività aziendale o che avesse creato un effettivo pericolo per l'incolumità dei lavoratori, tale da legittimare le limitazioni poste e le successive ritenute operate sulle retribuzioni dei partecipanti. Tale affermazione non viene revocata in dubbio, limitandosi il ricorrente a richiamare la pericolosità del luogo, senza peraltro illustrarne le caratteristiche logistiche e topografiche e quindi senza fornire gli elementi che comprovino l'effettiva finalità dei limiti posti all'assemblea.

2.2. Deve peraltro ribadirsi che la definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) non è analitica ma teleologica, poichè individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti.

Pertanto per integrare gli estremi della condotta antisindacale è sufficiente che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, potendo sorgere l'esigenza di una tutela della libertà sindacale anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sè far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale (Sez. Un. n. 5295 del 13/2/1997, Cass. n. 13726 del 17/06/2014, n. 1684 del 5/2/2003, n. 2770 del 22/2/2003, n. 7706 del 22/4/2004, Cass. n. 9250 del 18/04/2007).

3. Come terzo motivo Poste italiane s.p.a. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 dello Statuto di lavoratori in relazione all'art. 20 dello Statuto dei lavoratori e 9 del C.C.N.L. dell'11/7/2003. Fa presente che l'art. 20 dello Statuto nel codificare il diritto dell'assemblea ne prevede l'esercizio all'interno dell'unità produttiva ove il lavoratore presta la propria opera; nel caso, lo svolgimento dell'assemblea sulla carreggiata di accesso al CRT di Borromeo avrebbe determinato un ostacolo all'ingresso e all'uscita dei mezzi aziendali con il conseguente blocco della produzione e dell'attività dei lavoratori che non intendevano parteciparvi. Aggiunge che il fatto che il COBAS avesse ottenuto l'autorizzazione dalla Questura di Milano induce anche a ritenere che oggetto della richiesta sindacale non fosse l'indizione di un'assemblea, ma piuttosto di una manifestazione, tanto che i giornali avevano parlato di "presidio".

3.1. Il motivo non è fondato.

Questa Corte ha chiarito (con la sentenza n. 3038 del 17 maggio 1985) che il datore di lavoro non ha in generale alcun interesse proprio allo svolgimento dell'assemblea ed alle sue modalità, una volta fatta salva la sicurezza dell'azienda nel senso più ampio. Ha aggiunto (Sez. L, Sentenza n. 6442 del 2000) che l'esercizio del diritto di riunione previsto dall'art.20 dello Statuto può essere esercitato in piena libertà di luogo, sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro, con i soli limiti prescritti dalla legge e dalla eventuale contrattazione collettiva (e con l'ulteriore, implicito limite del divieto di atti emulativi). Non è infatti, almeno in linea generale,

ravvisabile alcun interesse del datore di lavoro a che l'assemblea dei lavoratori si svolga proprio all'interno della unità produttiva. In altre parole, i lavoratori hanno diritto, ma non anche il dovere, di riunirsi all'interno del luogo di lavoro e l'interesse del datore di lavoro è unicamente diretto a salvaguardare la sicurezza degli impianti ed eventualmente la possibilità di continuazione dell'attività lavorativa da parte di coloro che non partecipano all'assemblea. Interesse che non può essere - per definizione - messo in pericolo in caso di assemblea esterna al luogo di lavoro.

3.2. Correttamente quindi la Corte ha ritenuto che la legittimità del veto posto dal datore di lavoro avrebbe richiesto la prova che la scelta del luogo operata dal sindacato fosse oggettivamente e concretamente di ostacolo all'attività aziendale o che avesse creato un effettivo pericolo per l'incolumità dei lavoratori.

4. In definitiva, il ricorso dev'essere rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di Poste italiane s.p.a..

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014